



TRIBUNALE DI VERONA  
SEZIONE LAVORO

Udienza del 12.12.2019

Causa n. 863 2018

Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Caloi e per la parte convenuta l'avv.

Lo Guarro.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. Alessandro Gasparini





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**

**Sezione lavoro**

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del giorno 12.12.2019 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. **863 / 2018** RCL promossa con ricorso depositato il **03/05/2018** avente ad oggetto: personale docente/riconoscimento servizio pre-ruolo/istituti paritari

da

**ALESSANDRO BALBO** (C.F. BLBLSN75L09E512N), **EMANUELA BAZZONI** (C.F. BZZMNL62H62L781Q), **DAVID BIRCHALL** (C.F. BRCDVD69H12L781R), **ALESSANDRA BRUNELLI** (C.F. BRNLSN79R46L781G), **GIACOMINA CAVALLI** (C.F. CVLGMN66M62B157K), **MARTA CINQUETTI** (C.F. CNQMRT66P68L781S), **CRISTINA FINOZZI** (C.F. FNZCST61C71L781Q), **ANNA MASCANZONI** (C.F. MSCNNA86P54L781W), **MARISA MASIN** (C.F. MSNMRS54E46F132W), **ERNA OLIVIERI** (C.F. LVRRNE73H49B709T), **MARIA ROSARIA RASPOLO** (C.F. RSPMRS73B42F839O), **MARIA VERGA** (C.F. VRGMRA71C51E512J), **MARTINA VICENTINI** (C.F. VCNMTN59T49L781M), con il patrocinio dell'avv. CALOI STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Del Carrista n. 3 37122 Verona ITALIA presso il difensore avv. CALOI STEFANO

contro





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. 80015150271), rappresentati e difesi ex art. 417-bis dall'avv. LO GUARRO DARIO, con domicilio eletto in VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO

### **Motivi della decisione**

I ricorrenti, tutti docenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso scuole statali della provincia di Verona, avendo prestato servizio pre-ruolo in scuole non statali riconosciute scuole paritarie ai sensi della L. 62/2000, chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare il loro diritto ad avere computati tutti gli anni di servizio svolti presso gli istituti paritari e, conseguentemente, condannare l'amministrazione scolastica al relativo riconoscimento in sede di ricostruzione di carriera ed a tutti gli effetti giuridici ed economici, condannando altresì il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva l'amministrazione scolastica chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Sentiti i difensori all'udienza del 22.1.2019, il Giudice fissava udienza di discussione concedendo termine per note, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria.

Le questioni sottese alla decisione, oggetto di contrasti giurisprudenziali di merito, sono state affrontate dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 382/2019 pubblicata il 20/09/2019 (RG n. 302/2018) la cui condivisibile decisione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.

*“Il secondo motivo non è fondato atteso che , come deciso in controversie analoghe da Corte Appello Brescia n. 239/18, Corte Appello Milano 476/18,*





*Corte appello Genova 170/18, con sentenze richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e condivise dal Collegio, le norme collettive nazionali integrative applicabili al caso di specie escludevano la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera. Disciplina confermata anche dal CCNI 2017 ; trattasi di norme collettive non sindacabili sotto il profilo contenutistico dal giudice atteso che gli inquadramenti, i criteri di inquadramento e la valutazione dei titoli è materia demandata all'autonomia delle parti sociali ( cfr. art. 40 legge n. 165/01); [...]Infatti l'art. 1 della legge n. 62/00 nel punto in cui disponeva che l'insegnamento pubblico è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, non conteneva alcuna disciplina del rapporto di lavoro degli insegnanti nelle scuole paritarie, limitandosi a riconoscere la " parità" sotto il profilo del servizio reso e nei confronti degli utenti che fruiscono dell'insegnamento ( tanto da ottenere titoli di studio riconosciuti al pari di quelle ottenuti negli istituti statali). Quanto poi alla invocata disciplina di cui all'art. 2 comma secondo DL 255/01 conv. in legge 333/01, secondo cui "i servizi di insegnamento svolti dal 10.09.00 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura di quello reso nelle scuole statali", trattasi di disposizione rubricata " integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente " e dunque criterio rilevante soltanto al limitato fine delle graduatorie e del punteggio valutabile ai fini dell'assunzione in ruolo; la disposizione non riguardava la mobilità che, per quanto esposto, è disciplinata nei criteri di valutazione stabiliti legittimamente dalle norme collettive. Né tale interpretazione appare in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo quadro e con l'invocata parità di trattamento, considerato che il servizio prestato nelle scuole paritarie è servizio svolto per enti privati e non per lo Stato; non è quindi condivisibile che ai fini dell'anzianità di servizio debba essere valutato nella stessa misura del servizio reso presso le scuole statali ( cfr. in tema Corte*





*appello Milano 476/18 e Corte Appello Genova 170/18; Tribunale Venezia 387/17)*”.

Tali conclusioni sono state ulteriormente confermate dal recente intervento della Corte di Cassazione con la sentenza 32386 dell’11.12.2019 (che ha respinto il ricorso avverso una sentenza di appello sfavorevole ai docenti) la cui condivisibile decisione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c..

*“10.La Costituzione (art. 33, terzo comma, Cost.) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa (art. 33, secondo comma, Cost.) affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.*

*10.1. Prima della legge 10 marzo 2000, 7. 62, nell'ordinamento vi erano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private: quelle che non rilasciavano titoli di studio avente valore legale e quelle - parificate, pareggiate, legalmente riconosciute - che avevano tale legittimazione.*

*10.2. Occorre ricordare, in particolare, che il d.lgs. n. 297 del 1994, nell'ambito dell'istruzione non statale, per l'istruzione secondaria, disciplinava oltre il riconoscimento legale, il pareggiamento.*

*Per la concessione del pareggiamento, occorre, tra l'altro che le cattedre fossero occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore, o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118.*





*L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, al comma 1, stabiliva che: "AL personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".*

*10.3. Con la legge n. 62 del 2000, il legislatore ha sancito che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali.*

*Si afferma (art. 1, secondo periodo, della legge n. 62 del 2000) che «La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita».*

*Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato.*

*La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui: personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.*

*10.4. Questa Corte, con la sentenza n. 4080 del 2018, ha affermato, in tema di scuole private riconosciute, che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62 del 2000 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto*





*mansioni di insegnamento; ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.*

*Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge; a queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio (Corte cost., n. 220 del 2007, n. 242 del 2014).*

*11. Successivamente, il decreto-legge n. 255 de 2001, conv. dalla legge n. 333 del 2001, nel dettare "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", ha stabilito che nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.*

*12. Interveniva, quindi, l'art. 1-bis del d.l. n. 250 del 2005, convertito dalla legge n. 27 del 2006, che sanciva come le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al d. lgs. n. 297 del 1994, sono ricondotte alle due tipologie di scuole, scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e scuole non paritarie.*

*13. L'attuale disciplina delle scuole paritarie si inserisce in una più ampia evoluzione del sistema scolastico.*

*Nel tempo, l'attuazione dell'art. 33 Cost., ha visto, infatti, il legislatore modificare progressivamente un assetto organizzativo caratterizzato dal governo centrale della scuola, pervenendo, tra l'altro, ad una pluralità di centri di riferimento in ragione dell'affermazione dell'autonomia scolastica, e dell'integrazione tra scuola pubblica e scuola paritaria privata.*





*13.1. La Corte costituzionale ha avuto un ruolo significativo in materia, basti pensare alla pronuncia n. 42 del 2003 che ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria intervenuta su diverse disposizioni della legge n. 62 del 2000.*

*Il Giudice delle Leggi, nel ritenere inammissibile la richiesta di referendum ha affermato che «Le scuole paritarie, che, per effetto di una pronuncia popolare, si vorrebbero escludere dal sistema nazionale di istruzione, ne costituirebbero invece parte integrante alla stregua della disciplina più dettagliata che non è toccata dal quesito referendario. Ove si conformino ai prescritti standard qualitativi, esse non potrebbero infatti non concorrere, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di quello che la stessa legge definisce "obiettivo prioritario della Repubblica", vale a dire "l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"». (...) «il principio della esclusione dal sistema scolastico nazionale che si pretende di introdurre in via referendaria rende attiva una connotazione discriminatoria a carico delle scuole private, pur a fronte di una disciplina dettagliata che realizza un sostanziale regime di parità» (citata sentenza n. 42 del 2003).*

*13.2. La Corte costituzionale ha altresì affermato (sentenza n. 33 del 2005) che «la legge n. 62 del 2000, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa disciplinate».*

*14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle*







*une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria.*

*Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.*

*15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.*

*15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del*





*dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato»,*

*16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.*

*Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.*

*17. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970.*

*La prima disposizione, infatti consente di valutare il servizio pre ruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.*

*La seconda disposizione (si v., in particolare il comma 2), riprodotta dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (si v., Cass., n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statali o comunali, e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie).*

*Peraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost., sentenza n. 228 del 1986, Cass., n. 1035 del 2014), richiederebbe un'omogeneità (si v. anche Cass. n. 16623 del 2012, relativa all'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970), nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al*





*complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012)».*

Ogni ulteriore profilo di doglianza risulta assorbito dalle suesposte considerazioni. La novità e la complessità della materia, oltre alla presenza di precedenti di contenuto difforme, costituiscono ragioni gravi e oggettive per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Verona, 12.12.2019

IL GIUDICE

Dott. Alessandro Gasparini

